

ACCADEMIA PEROSI

CORSI UNIVERSITARI

Corso di Laurea in

DISCIPLINE DELLE ARTI PERFORMATIVE DELLA MUSICA

Flauto, Violino; Viola, Violoncello, Pianoforte, Musica da Camera

CLASSE L-03

Classe di laurea di appartenenza: L-03 Discipline arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda

Area: Arti Performative della Musica

Corso di laurea: Triennale

Corsi di studio: Flauto, Violino; Viola, Violoncello, Pianoforte, Musica da Camera

Durata: 3 anni

Sede: Biella

Cfu da acquisire totali: 180

Modalità accesso: Esame d'ammissione

REGOLAMENTO DIDATTICO

coorte 2026-2029

ACCADEMIA PEROSI

CORSI UNIVERSITARI

Denominazione del corso e classe di riferimento

È istituito il corso di laurea in Discipline delle Arti Performative della Musica la cui classe di laurea di appartenenza è Discipline arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda. Classe L-03

La struttura didattica responsabile del corso di studio è la Fondazione Accademia Perosi Corsi Universitari.

Crediti formativi universitari

Ad ogni credito formativo corrispondono 25 ore di impegno complessivo per lo studente.

Pur non aderendo rigidamente al rapporto standard tra lezioni frontali e studio autonomo, il piano di studi riflette la natura specifica della formazione musicale, dove lo scopo principale è la preparazione tecnica e artistica del musicista; in questo contesto, specialmente per le discipline a lezione individuale, il carico di studio personale—sebbene variabile—è fondamentale in quanto funzionale all'attività artistica: migliora le prestazioni fisiche e mentali, permette di padroneggiare le complesse abilità tecniche e teoriche, di comprendere a fondo la struttura e l'espressività delle opere, e di sviluppare una maggiore sensibilità artistica, elementi indispensabili per una buona attività performativa.

A norma di quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo, il carico didattico di ciascuna attività formativa deve essere rigorosamente proporzionato al numero di crediti previsto per l'attività stessa in relazione alla preparazione personale da parte dei discenti.

Art. 1

FINALITÀ

1. Il presente Regolamento Didattico disciplina gli aspetti organizzativi e gestionali del Corso di Studio in Discipline delle Arti Performative della Musica - DAPeM.

Art. 2

OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI E PROFILI PROFESSIONALI DI RIFERIMENTO

1. Il Corso di Studio in Discipline delle Arti Performative della Musica appartiene alla Classe di laurea L-03 in Discipline arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda.

Offre sei Corsi di Studio principali, intesi come percorsi formativi specifici: Flauto, Violino, Viola, Violoncello, Pianoforte e Musica da camera. Per ciascun indirizzo, il corso combina lezioni teoriche, lezioni individuali e lezioni di gruppo finalizzate a sviluppare solide conoscenze e competenze nei linguaggi artistici, nelle tecniche espressive, nei media audiovisivi, nel teatro e nella musica.

Le conoscenze e le competenze acquisite concorrono, nel loro insieme, alla formazione del profilo professionale del musicista, assicurando l'adeguata padronanza di metodi e tecniche artistiche e l'acquisizione di specifiche competenze disciplinari e professionali. Il percorso forma un musicista/operatore artistico-culturale attivo in enti, istituzioni e imprese impegnate nella produzione, circolazione, promozione e trasmissione dei prodotti e del patrimonio musicale, teatrale e audiovisivo.

In particolare, il percorso mira prioritariamente a formare musicisti delle arti performative della musica classica, offrendo una formazione di alto livello caratterizzata da un approccio interdisciplinare: studio della performance musicale, teoria musicale avanzata, pratica orchestrale e da camera, laboratori di interpretazione e training professionale per la carriera di musicista. Tale percorso prepara musicisti in grado di operare nelle performing arts e ad affrontare la laurea di secondo livello.

ACCADEMIA PEROSI

CORSI UNIVERSITARI

2. Gli sbocchi occupazionali e professionali previsti per gli/le studenti/esse che si laureano in Discipline delle Arti Performative della Musica prevedono la possibilità di impiego nei seguenti ambiti:

- Strumentista in gruppi da camera
- Strumentista in formazioni orchestrali da camera
- Strumentista in formazioni orchestrali sinfoniche
- Strumentista in formazioni orchestrali per il teatro musicale
- Impiego nell'ambito della produzione dei media e dello spettacolo (produttore/trice), della distribuzione dei concerti e dello spettacolo (addetto/a stampa, programmatore radio-televisivo, operatore/trice della promozione, ecc.), dell'organizzazione di eventi teatrali e musicali (organizzatore/trice di festival, curatore/trice di mostre e spettacoli, consulente per eventi culturali, ecc.) e della divulgazione culturale (educatore/trice, critico/a, redattore/trice, ecc.).

Art. 3

DESCRIZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO

1. Il Corso di Studio ha la durata di tre anni accademici, secondo il piano di studio presente al fondo del presente documento.
2. Il Corso di Studio prevede Sei percorsi formativi: partendo da un articolato inquadramento di ordine storico e teorico. Tale percorso offre agli/alle studenti/esse un'approfondita formazione sulle arti performative e sulle loro applicazioni all'interno del mondo dell'impresa, coniugando una forte attenzione alla storia della musica e alla lettura della partitura con insegnamenti di carattere esecutivo. Un punto di forza del Corso di Studio è dato dagli insegnamenti di estetica e dai collegamenti con la storia dell'arte moderna. I corsi strumentali sono affiancati da una serie di attività formative integrative che, attraverso un approccio laboratoriale e seminariale, consentono il rafforzamento di particolari abilità pratiche nell'ambito della scrittura, della produzione e dell'organizzazione dell'impresa culturale, l'acquisizione di abilità applicate alle discipline artistiche e lo sviluppo di competenze fortemente specialistiche nell'ambito di settori quali l'organizzazione delle stagioni musicali.
3. Il percorso disciplinare è completato dalla possibilità di inserire, tra i CFU a scelta, attività per l'acquisizione di competenze trasversali finalizzate a offrire agli/alle studenti/esse soft skills interdisciplinari spendibili nel mondo del lavoro.
4. Il Syllabus di ogni disciplina, declinato secondo i "descrittori di Dublino" e pubblicato sul sito dell'Accademia alla sezione Corsi Universitari e contiene le informazioni relative all'organizzazione della didattica, ai contenuti dell'insegnamento, ai programmi di studio (coerenti con i CFU attribuiti alle discipline) e alle modalità di verifica dell'apprendimento.

Art. 4

LINGUA

1. Nei corsi teorici di gruppo, la lingua delle lezioni si adatta alla provenienza linguistica degli studenti. In ogni caso, resta fermo il diritto degli allievi di prepararsi e affrontare gli esami usufruendo di una bibliografia disponibile in italiano o in inglese.
2. Le lezioni individuali di strumento possono essere svolte in lingua Italiana, o Inglese.
3. Le indicazioni specifiche sono presenti nelle Schede dei corsi.

ACCADEMIA PEROSI

CORSI UNIVERSITARI

Art. 5

REQUISITI DI AMMISSIONE

1. Per essere ammessi al Corso di Studio è necessario essere in possesso di un Diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.

Per gli studenti non italofoeni, essere in possesso di una certificazione di lingua inglese pari almeno al livello B2 (Cambridge First Certificate o equivalente) e una sufficiente padronanza della lingua italiana.

È richiesta una solida preparazione dello strumento di cui si è scelto l'indirizzo principale del Corso di studio (Flauto, Violino, Viola, Violoncello, Pianoforte, Musica da camera).

2. Tutti gli/le studenti/esse immatricolati/e hanno l'obbligo di sottoporsi all'esame di ammissione di prassi strumentale articolato nel modo seguente:

Preselezione:

- Invio di una videoregistrazione entro la data indicata di anno in anno sul sito.
- Link alla videoregistrazione di 15 minuti di programma libero (massimo 3 link). È possibile presentare il programma sotto forma di più videoregistrazioni separate.

È consentita l'esecuzione di singoli movimenti tratti da composizioni più ampie (come Sonate e Concerti).

Indicazioni importanti:

Ogni brano deve essere eseguito in un'unica ripresa: non sono ammessi tagli né editing all'interno di un singolo brano o movimento, anche nel caso di opere suddivise in più tempi.

L'inquadratura della videocamera deve garantire una visione chiara del musicista e dello strumento, con particolare attenzione alla visibilità del viso, delle mani e del torso.

Sono accettate esclusivamente videoregistrazioni.

Le videoregistrazioni devono essere state realizzate negli ultimi 8 mesi prima della data di scadenza delle domande.

I video devono essere caricati su piattaforme di condivisione online (preferibilmente YouTube, Vimeo o Dysis Tv), e i relativi link devono essere inseriti nel portale di iscrizione.

Non verranno presi in considerazione link a file condivisi tramite Dropbox, Google Drive, WeTransfer o simili. I video devono essere visualizzabili direttamente dal browser, senza necessità di scaricare file o inserire password. Le commissioni di ammissione devono poter accedere ai contenuti senza alcuna restrizione.

- Esame d'ammissione in presenza: i programmi degli esami di Prassi sono omologhi a quelli dei corsi di alto perfezionamento.

3. Coloro i quali saranno ammessi, ma impossibilitati a frequentare i corsi equipollenti per mancata attivazione della prima annualità, manterranno comunque il diritto a: frequentare i Corsi di Alto Perfezionamento dell'Accademia e accedere ai Corsi di Laurea equipollente non appena sarà attivata la prima annualità.

4. Passaggio al Corso di Laurea per gli allievi già iscritti ai corsi di Alto Perfezionamento: gli allievi attualmente iscritti ai Corsi di Alto Perfezionamento dell'Accademia che desiderano iscriversi al Corso di Laurea Equipollente possono trovarsi in due situazioni diverse:

1. Stesso indirizzo: Gli allievi che scelgono lo stesso indirizzo del proprio corso attuale non devono sostenere l'esame di ammissione di prassi strumentale. È sufficiente inviare una comunicazione ufficiale alla segreteria didattica (uniperosi@accademiaperosi.org) entro il 1° settembre.

ACCADEMIA PEROSI

CORSI UNIVERSITARI

2. Indirizzo diverso: Gli allievi che scelgono un indirizzo diverso da quello del proprio corso attuale sono tenuti a sostenere l'esame di ammissione di prassi strumentale. In questo caso è necessario seguire l'iter di preselezione.

Nota bene: In entrambi i casi, gli allievi interni che richiedono il passaggio al Corso di Laurea devono comunque soddisfare i requisiti di accesso obbligatori indicati al punto 1 del presente regolamento.

Art. 6

OBBLIGO DI FREQUENZA

1. La frequenza è obbligatoria in presenza per tutte le lezioni di Prassi.

Obbligo di frequenza: Gli allievi sono tenuti a frequentare almeno l'80% delle lezioni di ciascun corso di prassi previsto nel piano didattico. Il mancato rispetto di questo requisito comporta l'impossibilità di sostenere gli esami obbligatori di verifica, il cui calendario viene stabilito dalla segreteria.

Flessibilità del percorso formativo: Tenendo conto dell'alto livello richiesto in fase di ammissione e del profilo degli allievi, l'Accademia è disponibile a confrontarsi con ogni studente per definire un percorso formativo a lui sostenibile. È possibile tener conto di impegni artistici esterni quali concerti, concorsi, tournée e simili, a condizione che tali impegni siano preventivamente concordati con la segreteria.

Ogni studente ha la possibilità di recuperare un numero di lezioni corrispondente a circa il 15% della totalità delle lezioni. Esempio (Prassi di Strumento: 24 ore di lezione, max recupero 4 h di lezione).

Comunicazioni e calendario: All'inizio di ogni anno accademico, la segreteria comunicherà agli allievi:

- il calendario delle lezioni
- i programmi dei singoli corsi delle materie teoriche

Lezioni di strumento: La programmazione delle lezioni di strumento viene gestita tramite l'apposita sezione riservata del portale studenti.

Nota bene: Eventuali eccezioni o deroghe al regolamento rimangono a discrezione del Direttore, in accordo con il Consiglio Accademico.

La frequenza al corso di Ear Training è on line obbligatoria per almeno 80% delle lezioni.

La frequenza degli insegnamenti relativi alle Materie teoriche, è fortemente consigliata, ma non obbligatoria e viene erogata in modalità mista: in presenza, online e registrata in modo da permettere agli studenti di seguire le lezioni da remoto, con accesso a materiali didattici integrativi. L'obiettivo è sfruttare i punti di forza di entrambi i contesti: interazione faccia a faccia, immediatezza del docente, e flessibilità, autonomia e accessibilità delle risorse online. Tutte le informazioni sono descritte nel Syllabus dedicato alle discipline, pubblicato sul sito.

Art. 7

CFU A SCELTA DELLO/DELLA STUDENTE/ESSA

1. Nel corso dei tre anni accademici lo studente ha 12 CFU a libera scelta; tali CFU possono essere impiegati scegliendo di sostenere altri esami o attività formative a scelta, tra cui le attività per l'acquisizione di competenze trasversali. Tra le attività a scelta non è possibile reiterare un esame già superato.

2. Gli esami devono essere autonomamente scelti dallo/dalla studente/essa. Le attività formative a scelta sono promosse dai membri del Consiglio Accademico in collaborazione con enti pubblici e privati (l'Accademia ha peraltro attivato un programma di collaborazione con il corso universitario Cultural Heritage and Creativity for tourism and territorial development, che si svolge a Città Studi, corso G. Pella, 2 b. Il corso mira a formare professionisti dotati di una preparazione altamente interdisciplinare nel settore del turismo culturale, basata sulla valorizzazione del patrimonio

ACCADEMIA PEROSI

CORSI UNIVERSITARI

culturale e della creatività come motori di sviluppo del sistema territoriale e turistico, anche in un'ottica di sostenibilità e integrazione con il patrimonio ambientale e naturale), purché sia indicato un/a docente di riferimento tra i membri del Consiglio Accademico. I soggetti proponenti devono produrre richiesta scritta in Segreteria didattica indirizzata al Consiglio Accademico (preferibilmente entro settembre, per le attività da svolgersi nel primo semestre, ed entro febbraio, per quelle che si svolgeranno nel secondo), allegando un Syllabus nel quale, oltre al programma, vanno indicati il nome del/della docente referente per la verifica dell'attività svolta dagli/dalle studenti/esse, gli obiettivi formativi, la durata in giorni e ore dell'attività, nonché le modalità di verifica. Il parere positivo del Consiglio Accademico consentirà di attribuire all'attività formativa, un congruo numero di CFU.

La responsabilità della verifica dell'apprendimento ricade sul/sulla docente referente dell'attività didattica, il/la quale è tenuto/a a protocollare l'elenco dei nominativi degli/delle idonei/e secondo le modalità indicate dalla Segreteria didattica.

3. Le attività per l'acquisizione di competenze trasversali vengono approvate mediante procedura dedicata dagli Organi di Ateneo.

4. Se le attività formative scelte dovessero eccedere la somma complessiva di 12 CFU previsti dal piano di studio, lo/la studente/essa è tenuto/a a segnalarlo presso la Segreteria Studenti al fine di convalidare correttamente sul libretto i CFU eccedenti fuori piano e fuori media. Resta inteso che nessuna attività può essere ammessa nei CFU a scelta se il suo peso in CFU risultasse interamente eccedente il computo massimo di 12 CFU previsti dal piano di studio.

Art. 8

MODALITÀ PER LA MOBILITÀ DEGLI/DELLE STUDENTI/ESSE

1. Nell'ambito delle collaborazioni internazionali, l'Università promuove e favorisce periodi di studio all'estero presso Università e istituzioni legalmente riconosciute.

2. L'Ufficio Erasmus di Ateneo gestisce le formalità amministrative (bando, graduatorie, contratto individuale, certificati di arrivo e partenza, relazione finale, erogazione del contributo). Il Delegato Erasmus del Dipartimento, in accordo con la Commissione Erasmus, gestisce le pratiche relative alla didattica (Learning Agreement e relative modifiche, piani di studio, riconoscimento degli esami sostenuti), che vengono vagliate dal Consiglio Accademico per la relativa delibera, secondo le modalità previste dal Regolamento di Ateneo per la mobilità degli/delle studenti/esse Erasmus (DR 1160). Il Consiglio Accademico riconosce altresì l'attività formativa svolta all'estero, nell'ambito di altri programmi internazionali di mobilità approvati, secondo le modalità indicate nelle relative convenzioni bilaterali.

Art. 9

CALENDARIO DIDATTICO

1. Ai sensi dell'art. 28 del RAD, il periodo ordinario per lo svolgimento di lezioni, esercitazioni, seminari, attività di laboratorio e integrative è stabilito, di norma per ciascun anno accademico, tra il 1° novembre e il 30 giugno successivo.

2. Il Consiglio accademico, sentiti i/le docenti interessati/e e in funzione delle esigenze dei percorsi didattici, formula al Dipartimento competente le proposte organizzative in ordine all'orario delle lezioni, alla distribuzione entro l'anno del numero degli appelli e alle altre attività didattiche.

3. I contenuti, gli orari e le scadenze di tutte le attività didattiche organizzate dal Corso di Studio, gli orari di ricevimento dei/delle docenti, il calendario didattico, il calendario degli esami di profitto e delle altre prove di verifica, nonché quello degli esami finali con le relative scadenze, sono resi pubblici mediante la pubblicazione sul sito istituzionale.

ACCADEMIA PEROSI

CORSI UNIVERSITARI

Art. 10

VALUTAZIONE DEL PROFITTO INDIVIDUALE

1. Gli esami di profitto e ogni altro tipo di accertamento, soggetti a registrazione, previsti per il Corso di Studio, possono essere sostenuti a partire da 10 giorni dopo il termine delle lezioni dei relativi insegnamenti.

2. Lo/la studente/essa in regola con l'iscrizione e i relativi versamenti può sostenere, senza alcuna limitazione numerica, tutti gli esami e le prove di accertamento che si riferiscano a insegnamenti conclusi. Lo/la studente/essa potrà sostenere gli esami e le prove di accertamento a partire dal primo appello utile dopo la conclusione delle lezioni e con riferimento all'anno accademico in cui gli insegnamenti sono inseriti nel piano di studio.

3. Gli esami sostenuti entro il 30 aprile dell'anno accademico successivo sono pertinenti all'anno accademico precedente e non richiedono re-iscrizione.

4. Ogni anno il Corso di Studio stabilisce gli appelli d'esame di profitto e di idoneità, in un numero non inferiore a 2. La distribuzione degli appelli entro l'anno è stabilita dal Consiglio Accademico.

5. Gli esami orali consistono in un colloquio in cui lo/la studente/essa dovrà dimostrare la conoscenza degli argomenti trattati durante le lezioni e della bibliografia indicata nel Syllabus. Dovrà inoltre dimostrare di possedere un'adeguata proprietà di linguaggio. L'esame termina con l'assegnazione del voto in trentesimi. La lode può essere attribuita se la Commissione è unanime.

6. I corsi possono prevedere una prova scritta, in cui lo/la studente/essa dovrà dimostrare la conoscenza degli argomenti trattati durante le lezioni e della bibliografia indicata nel Syllabus. Tale prova può determinare anche l'esonero di parte del programma o essere una verifica in itinere.

8. Le Commissioni degli esami di profitto, nominate dal Direttore/trice di Dipartimento su proposta del titolare dell'insegnamento, sono formate da almeno due componenti, il/la primo/a dei/delle quali è sempre il/la titolare dell'insegnamento (Presidente/essa della Commissione), mentre il/la secondo/a componente è un altro/a docente o ricercatore/trice; della Commissione possono far parte come membri aggiuntivi cultori/trici della materia in possesso dei requisiti previsti da specifico regolamento e designati dal Dipartimento. Possono far parte delle valutazioni di profitto degli insegnamenti di lingua gli/le esperti/e linguistici/che dichiarati/e cultori/trici della materia.

9. Il calendario degli appelli per ciascun insegnamento deve essere noto entro 30 giorni dalla fine delle lezioni del corso.

10. Ogni eventuale spostamento della data d'inizio dell'appello deve essere comunicato con la massima tempestività agli/alle studenti/esse, dandone notizia, con le relative motivazioni, al Direttore/trice del Dipartimento o al Coordinatore/trice del Corso di Studio.

11. L'iscrizione agli appelli d'esame deve essere comunicata tramite mail alla segreteria entro 10 giorni dalla data dell'appello.

Art. 11

PROVA FINALE E CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI STUDIO

1. Per conseguire la laurea lo/a studente/essa deve acquisire 180 CFU.

2. In considerazione del fatto che a ciascun anno corrispondono convenzionalmente 60 CFU, la durata normale del Corso di Studio è di tre anni.

3. Le prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative a ciascun anno accademico devono svolgersi entro il 30 aprile dell'anno accademico successivo; sono considerati fuori corso gli studenti che non hanno sostenuto tutti gli esami entro il 30 aprile dell'anno successivo all'ultimo anno di corso.

ACCADEMIA PEROSI

CORSI UNIVERSITARI

4. Sono previsti tre appelli nell'arco dell'anno per le prove finali, distribuiti nei seguenti periodi: settimana contenente il 3° mercoledì di ottobre di ogni anno, il 3° mercoledì di gennaio di ogni anno, il 3° mercoledì di maggio di ogni anno.

5. Per accedere alla prova finale lo/la studente/essa deve presentare domanda inviando una e-mail alla segreteria didattica (uniperosi@accademiaperosi.org) almeno trenta giorni prima dell'apertura della sessione di appello. Lo/la studente/essa può presentare la domanda solo se ha già acquisito almeno 156 CFU.

6. La prova finale consiste nell'esecuzione del programma indicato nella pagina Esami del sito e la stesura di un elaborato finale preparato con la supervisione di un/a docente delle materie teoriche. L'argomento sarà relativo a una disciplina scelta dal/dalla laureando/a, con congruo anticipo, fra quelle seguite nel Corso di Studio. Il valore del CFU per l'elaborato corrisponde a un massimo di 1 sul totale di 4 della prova finale.

L'esame pratico deve dimostrare che lo studente ha acquisito padronanza tecnica nell'esecuzione con pieno controllo e precisione, competenza interpretativa e stilistica, conoscenza del repertorio, autonomia artistica. Il valore dei CFU per la prova pratica corrisponde a un massimo di 3 CFU sul totale di 4 della prova finale.

Lo studente deve dimostrare competenze culturali capaci di collocare la musica nel più ampio panorama delle arti, evidenziandone le relazioni con le altre discipline artistiche e la loro evoluzione storica.

7. Il Direttore nomina una commissione per la procedura di valutazione dei/delle candidati/e composta, di norma, dai/dalle docenti relatori/trici, articolata in sottocommissioni di due docenti ospiti in base a un criterio di omogeneità disciplinare.

8. La prova finale si svolge in forma di concerto in seduta pubblica. Il giorno dell'esame il/la laureando/a espone davanti alla Commissione gli obiettivi e i contenuti della sua tesi e risponde ad eventuali domande dei/delle commissari/e ed esegue il programma stabilito e indicato nella scheda d'insegnamento di ciascun corso. Il/la docente della materia teorica e il/la docente della materia di prassi principale presentano il candidato alla commissione ed esprimono ciascuno le proprie considerazioni sul lavoro svolto.

9. Nella valutazione del/della candidato/a i/le Commissari/e tengono conto della media aritmetica dei voti degli esami, espressa in 110/110, della qualità dell'esecuzione e del lavoro di tesi e delle capacità argomentative del/della candidato/a, nonché del suo curriculum universitario. Non possono essere attribuiti più di 5 punti. Se la somma tra la media degli esami e il punteggio ottenuto al termine della discussione è pari o superiore a 110 (le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore, se pari o superiori a 0,50, e per difetto al voto inferiore, se inferiori a 0,50), può essere attribuita la lode, su proposta del/della docente relatore/trice, con voto unanime dei/delle commissari/e.

10. A seguito dell'attribuzione del punteggio e della compilazione del verbale, la Commissione procede alla proclamazione dei/delle candidati/e e all'attribuzione del titolo di Dottore/essa in Discipline delle Arti Performative della Musica + [Indirizzo principale].

Art. 12

TRASFERIMENTI, PASSAGGI, RICONOSCIMENTO DI STUDI COMPIUTI

1. Il trasferimento dello/della studente/essa da altro Corso di Studio, ovvero da altra Università, può avere luogo a seguito della presentazione di una dettagliata documentazione rilasciata dalla sede di provenienza, che certifichi gli esami svolti con relativo voto ottenuto, settore scientifico-disciplinare e CFU maturati. Il Consiglio Accademico riconosce in toto o in parte i crediti acquisiti in altro Corso di Studio del medesimo Dipartimento o di altro Dipartimento di qualunque Ateneo, italiano o estero.

ACCADEMIA PEROSI

CORSI UNIVERSITARI

2. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti è possibile soltanto se riferito ad attività didattiche orientate all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze che siano coerenti con gli obiettivi formativi del Corso di Studio. Non è possibile riconoscere parti di esami come Stage o a completamento dei CFU a scelta.

3. Ai sensi dell'art. 31 del RAD, il Consiglio Accademico delibera sul riconoscimento dei CFU nei casi di trasferimento da altro Ateneo, di passaggio da altro Corso di Studio e di svolgimento di parti di attività formative in altro Ateneo italiano o straniero, anche attraverso l'adozione di un piano di studi individuale, assicurando il riconoscimento del maggior numero possibile dei CFU già acquisiti dallo/dalla studente/essa, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute.

4. L'iscrizione agli anni successivi al primo può essere concessa a seguito di valutazione e convalida dei crediti formativi considerati riconoscibili in relazione al Corso di Studio. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere motivato. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello/della studente/essa sia effettuato tra Corsi di Studio appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi a insegnamenti afferenti al medesimo settore disciplinare direttamente riconosciuti allo/alla studente/essa non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso in cui il Corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi della normativa di riferimento. I crediti conseguiti non riconosciuti ai fini del conseguimento del titolo di studio rimangono, comunque, registrati nella carriera universitaria dell'interessato/a.

I crediti formativi afferenti alle materie di Prassi, vengono riconosciuti previa audizione.

5. La valutazione delle attività formative universitarie pregresse e di eventuali conoscenze e abilità professionali certificate, oltre che di eventuali percorsi particolari secondo quanto previsto dalla L. 240/2010, è affidata al Consiglio Accademico.

Art. 13

PIANI DI STUDIO PERSONALIZZATI

È possibile approntare piani di studio individualizzati per studenti/esse con disabilità e DSA; tale piano viene approntato dal/dalla referente didattico/a delegato/a del Direttore/trice del Dipartimento, e poi ratificato dal Consiglio Accademico. Tali piani di studio personalizzati sono conservati dal delegato alla Disabilità del Corso di Studio, al quale dovranno far riferimento i/le docenti.

Art. 14

CONTEMPORANEA ISCRIZIONE A CORSI AFAM

Lo studente che voglia effettuare contemporanea iscrizione a un corso AFAM e ad un Corso di Studio universitario dell'Accademia deve, nel rispetto della normativa vigente, presentare all'atto della iscrizione un piano di studio triennale che preveda il conseguimento dei CFU necessari nelle attività di base e caratterizzanti del Corso di Studio indicati a norma dei DM 22 ottobre 2007 n. 270 art. 10 commi 1, 2, 3 e 5 lettere (a) e (b) e DM 26 marzo 2007 n. 155 suppl. ord. N. 153 del 6 luglio 2007, art. 3 comma 1. Tale piano deve essere preventivamente approvato dalla Consiglio Accademico di Corso di Studio.

Art. 15

TUTELA DEI DIRITTI DEGLI/DELLE STUDENTI/ESSE

I diritti e le prerogative degli/delle studenti/esse sono garantiti e tutelati a norma dell'art. 36 del RAD vigente e dall'apposito Statuto dei Diritti e dei Doveri degli Studenti Universitari.

ACCADEMIA PEROSI

CORSI UNIVERSITARI

Art. 16

DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento Didattico si rinvia alle norme di Legge, allo Statuto, al Regolamento Generale di Ateneo, al Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 17

ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di emanazione.